



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 22/06/2017

**N. 07342/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13410/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio**

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 13410 del 2015, integrato
da motivi aggiunti, proposto da:

ASSOCIAZIONE MUSICALE
SENZA SCOPO DI LUCRO
INTERNATIONAL CHAMBER
ENSEMBLE, in persona del
rappresentante legale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marco Orlando, Andrea **Ruffini** e
Bernardo De Stasio ed

elettivamente domiciliata presso lo Studio dei primi due suindicati difensori in Roma, Via Sistina, n. 48;

contro

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

FONDAZIONE OTTAVIO ZIINO ORCHESTRA DI ROMA E DEL LAZIO e di tutti gli altri organismi elencati nella nota di deposito degli atti di integrazione del contraddittorio ordinata dalla Sezione con ordinanza 13 aprile 2016 n. 1711, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, anche in virtù di

motivi aggiunti

(ricorso introduttivo) - della nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Direzione generale dello spettacolo, Servizio II attività liriche e musicali, prot. 12729 del 5 agosto 2015, con la quale è stato comunicato il non accoglimento della domanda di contributo di cui al D.M. 1 luglio 2014 per il triennio 2015/2017 e per l'anno 2015 e di tutti gli atti connessi e presupposti e consequenziali ivi compreso il parere reso dalla commissione consultiva per la musica a seguito delle sedute del 20 e 21 luglio 2015 nonché, ove occorra e per quanto di ragione il DM 1 luglio 2014;

(motivi aggiunti) – della scheda di valutazione acquisita in seguito alla richiesta di accesso documentale.

Visto il ricorso introduttivo e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Vista l'ordinanza della Sezione 13 aprile 2016 n. 1711 con la quale è stata disposta la integrazione del contraddittorio e gli atti di adempimento che ne sono seguiti a cura della parte ricorrente;

Esaminate le ulteriori memorie depositate in giudizio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

IL CONTESTO NORMATIVO

1. – Va premesso, in punto di diritto e per cogliere appieno il quadro normativo nel quale si iscrive il contenzioso in esame, che il legislatore italiano nel 2013, con il d.l. 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 l. 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela,

la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), ha inteso ricondurre l'erogazione dei contributi riconosciuti allo spettacolo dal vivo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in poi, per brevità, MIBACT), a valere sul Fondo unico dello spettacolo (c.d. FUS) di cui alla l. 30 aprile 1985, n. 163 ed alla l. 23 dicembre 1996, n. 662, ad un meccanismo predeterminato sulla base di criteri che tengano conto "dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi" (così il comma 1 dell'art. 9).

La gestione del FUS e la individuazione della disciplina per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto è stata inizialmente contenuta nella citata legge 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Stato) che ha istituito tale Fondo

unico “per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero” (così l'art. 1). Tale legge conteneva una predeterminazione delle percentuali di riparto del fondo di finanziamento fra le diverse forme di spettacolo (musica e danza, cinematografia, teatro di prosa, spettacoli circensi e viaggianti).

Successivamente, con l'art. 1, comma 1, del d.l. 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 17 aprile 2003, n. 82, è stato previsto che “in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117

della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”.

Nel corso del 2013 dunque, il citato art. 9 del d.l. 91/2013, al comma 1, ha previsto che: “il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l’erogazione e le modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto

dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate”.

2. - In ragione delle menzionate innovazioni normative il MIBACT ha adottato il D.M. 1 luglio 2014 il quale, per quanto si legge nell'art. 1, “reca nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (...) in favore, rispettivamente, delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante”. La concessione avviene per il tramite dell'istruttoria svolta dalla “Direzione generale competente in materia di spettacolo

dal vivo” e i contributi sono destinati a:

- progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi;
- tournée all'estero;
- acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
- danni conseguenti ad evento fortuito;
- strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense;
- interventi a sostegno del sistema delle residenze.

Per “progetto” si intende l'insieme delle attività che rispondono agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del citato Decreto ministeriale, vale a dire:

“a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, e la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la

qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo dal vivo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

b) promuovere l'accesso, sostenendo progetti di rilevanza nazionale che mirino alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, e prestando attenzione alle fasce di pubblico con minori opportunità;

c) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;

d) creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della domanda;

e) sostenere la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale;

f) valorizzare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente ed incrementare risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo statale, di elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;

g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale”.

3. – Nel prosieguo dell’articolato, dopo che l’art. 3 ha provveduto a disciplinare le modalità di presentazione della domanda di ammissione al contributo, chiarendo che si tratta di un progetto triennale con programmi annuali e che proprio per tale ragione “La domanda di progetto triennale è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni prima annualità di ciascun triennio. Il programma annuale è presentato entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni

annualità del triennio”, all’art. 5 è stabilita la complessa disciplina di valutazione delle domande.

Sempre nell’art. 3 sono perimetrati gli ambiti con riferimento ai quali, salvo talune deroghe, è possibile presentare una sola domanda che, a propria volta, all’interno del singolo ambito deve essere rivolta ad uno solo dei settori nei quali l’ambito medesimo è ripartito. Gli ambiti ed i settori descritti all’art. 3 fanno sì che le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:

- a) ambito teatro, suddiviso nei settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) centri di produzione teatrale; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival;
- b) ambito musica, suddiviso nei settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertistico-orchestrale; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali e complessi strumentali giovanili; 5) circuiti regionali; 6) programmazione di

attività concertistiche e corali; 7) festival;

c) ambito danza, suddiviso nei settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) centri di produzione della danza; 3) circuiti regionali; 4) organismi di programmazione; 5) festival e rassegne;

d) ambito circhi e spettacolo viaggiante, suddiviso nei settori: 1) attività circensi e di circo contemporaneo; 2) festival circensi; 3) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 4) danni conseguenti ad evento fortuito; 5) strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio di attività circense;

e) ambito progetti multidisciplinari, suddiviso nei settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari;

f) ambito azioni trasversali, suddiviso nei settori: 1) promozione; 2) tournée all'estero.

4. – La complessa regolamentazione del sistema di valutazione delle domande, come si è accennato, è contenuta nell'art. 5 del decreto ministeriale in esame.

Nel sintetizzarla emerge che ai fini della valutazione comparativa dei progetti:

1) le domande presentate per ogni settore possono essere suddivise in un numero massimo di tre sottoinsiemi, la cui determinazione e composizione è legata alla formula matematica descritta dall'allegato A del decreto ministeriale;

2) le domande di contributo sono valutate attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino ad un massimo di cento punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:

a) qualità artistica, fino ad un massimo di trenta punti, attribuiti da competenti commissioni consultive, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'allegato B del decreto ministeriale;

b) qualità indicizzata, fino a un massimo di trenta punti, attribuiti in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'allegato C del decreto ministeriale;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di quaranta punti, attribuiti in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'allegato D del decreto ministeriale.

3) con riferimento alla “qualità artistica”, per ciascuno dei parametri previsti nell'allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale (sentita la commissione consultiva competente per materia), il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo progetto è assegnato, sentita la competente commissione, entro tali limiti massimi e qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti,

la domanda stessa deve essere respinta per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio attribuito al medesimo progetto relativamente alla “qualità indicizzata”, sia pari a trenta punti;

4) anche con riferimento al metodo di valutazione della “qualità indicizzata”, per ciascuno dei parametri previsti nell'allegato C è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale (sentita la sezione della Consulta competente in materia), il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della “qualità indicizzata” del singolo progetto è determinato mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nell'allegato C, con logica di proporzionalità ed adeguatezza;

5) con riferimento alla valutazione della “dimensione quantitativa”, anche in questo caso, per ciascuno dei parametri previsti nell'allegato D è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale (sentita la sezione della Consulta competente

in materia), il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della “dimensione quantitativa” del singolo progetto è determinato mediante la metodologia di tipo comparativo esplicitata nell'allegato D, con logica di proporzionalità ed adeguatezza.

5. – Definiti i punteggi massimi, la procedura ha il seguente sviluppo:

- a) si acquisiscono in prima battuta, dalle Commissioni consultive competenti per materia, i punteggi relativi alla “qualità artistica”;
- b) quindi l'Amministrazione attribuisce a ciascun progetto il punteggio complessivo derivante dalla somma delle quote di punteggio assegnate per le categorie “qualità artistica”, “qualità indicizzata” e “dimensione quantitativa” stilando la relativa graduatoria dei progetti per ogni settore o per i relativi sotto-insiemi;
- c) qualora il punteggio complessivo attribuito come sopra non raggiunge i trenta punti,

l'Amministrazione procede alla reiezione delle domande di contributo per "carenza qualitativa";

d) il punteggio attribuito nelle modalità di cui sub b) è riferito alla prima annualità del progetto triennale e al programma annuale e tale medesimo punteggio, in caso di positiva valutazione di coerenza tra i programmi annuali e il progetto triennale, viene preso in considerazione

dall'Amministrazione ai fini delle due annualità successive di assegnazione del contributo finanziario;

e) i punteggi assegnati per le categorie "qualità indicizzata" e "dimensione quantitativa" sono attribuiti con riferimento ai programmi di ciascuna annualità e valgono per la singola annualità di assegnazione del contributo finanziario.

L'OGGETTO DEL
CONTENZIOSO IN ESAME E
LO SVILUPPO DEL PROCESSO

6. – L'Associazione ricorrente, compresa nell'elenco dei soggetti dal MIBACT come destinatari di sovvenzione ai sensi dell'art. 5 D.M. 9 novembre 2007, lamenta che pur avendo ottenuto il contributo per l'anno 2014 grazie al parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva, avendo presentato domanda per ottenere il contributo relativo al 2015, ai sensi e per gli effetti del D.M. 1 luglio 2014, nonostante non fossero mutati i membri della medesima Commissione non veniva ammessa a beneficiare del contributo FUS, in quanto il progetto presentato non sarebbe qualitativamente idoneo.

In particolare si legge nella nota di avvenuta esclusione che “(...) nelle sedute del 20 e 21 luglio 2015 la Commissione consultiva per la Musica, esaminato il progetto triennale e quello relativo all'anno 2015, non li ha ritenuti accoglibili in considerazione dei criteri di cui all'art. 5 del DM 1 luglio

2014” (così, testualmente, a pag. 10 del ricorso introduttivo).

Da qui la proposizione del primo gravame con richiesta di annullamento dell’atto impugnato e con accessoria ed autonoma domanda ex art. 116 cpa di accesso documentale in sede giudiziale.

7. – Successivamente alla proposizione del gravame e dopo avere ottenuto l’accesso alla documentazione relativa alla istruttoria svolta dagli uffici, l’odierna ricorrente, essendo venuta a conoscenza del contenuto degli atti dell’istruttoria e soprattutto della scheda valutativa, evidenziando ulteriori profili di illegittimità nella procedura seguita dal MIBACT proponeva ricorso per motivi aggiunti.

8. – I motivi di gravame dedotti nei due mezzi di impugnazione, elencandoli progressivamente (i primi 4 con riguardo al ricorso introduttivo ed il successivo complesso motivo dedotto con il ricorso recante motivi aggiunti),

possono come di seguito essere sintetizzati:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DM 1 luglio 2014, eccesso di potere, motivazione perplessa e insufficiente, in quanto con il decreto della Direzione generale dello spettacolo 25 giugno 2015 rep. 613 il MIBACT ha individuato per il settore musica-attività concertistiche e corali, di interesse dell'odierna ricorrente, non tre ma sei sottoinsiemi, così violando il limite massimo di tre sottoinsiemi fissato dall'art. 5 del DM 1 luglio 2014 e favorendo così quegli organismi che presentavano per la prima volta la richiesta di contributo che potevano essere inseriti, indipendentemente dal numero dei soggetti ammessi nei tre sottoinsiemi originariamente previsti, in una ulteriore sottocategoria con assegnazione di contributi e depauperamento del Fondo;

II) Violazione dell'art. 3 DM 10 febbraio 2014, eccesso di potere,

poiché non si riesce a comprendere se i verbali relativi alle sedute della commissione svolte il 20 e 21 luglio, nel corso delle quali la domanda della ricorrente è stata esclusa, siano stati approvati secondo il disposto della suindicata norma e quindi “nella successiva seduta della commissione;

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 DM 1 luglio 2014, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 DPR 89/2007, violazione dell’art. 2 DM 10 febbraio 2014, difetto assoluto di motivazione, sviamento, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, incompetenza, atteso che dalle norme sopra indicate emerge chiaramente che la competenza a decidere sull’ammissibilità delle domande ai contributi spetta unicamente al MIBACT e per esso alla Direzione generale (dello spettacolo) competente, mentre alla commissione consultiva è affidato il solo compito di effettuare una valutazione sugli aspetti qualitativi

della domanda, che poi saranno nuovamente valutati dalla Direzione generale. Ciò posto appare illegittimo quanto si legge nel provvedimento qui principalmente gravato nella parte in cui fa riferimento alla decisione assunta dalla commissione, nelle sedute del 20 e 21 luglio 2015, di escludere la domanda presentata dall'associazione ricorrente dall'ammissione al contributo;

IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DM 1 luglio 2014, difetto di motivazione, eccesso di potere, in quanto appare decisamente irragionevole come la ricorrente, che è stata ammessa al contributo nel corso degli anni precedenti presentando domande vagliate dalla stessa commissione consultiva che questa volta ha non ammesso la domanda al contributo, possa avere presentato un progetto di qualità artistica scarsa tanto da meritare l'epilogo negativo della procedura.

Con il complesso motivo dedotto nel ricorso recante motivi aggiunti

l'associazione ricorrente, venuta in possesso in sede di ostensione documentale (di talché la relativa domanda posta in sede giudiziale ai sensi dell'art. 116 c.p.a. può dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse da parte della stessa associazione ricorrente a coltivare la relativa questione) di tutti gli atti e documenti valutati nel corso dell'istruttoria dalla commissione e dei punteggi attribuiti alle singole voci della domanda presentata, ha analiticamente controdedotto all'operato valutativo della commissione confermando la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

9. – Si è costituita in giudizio, con riferimento ad entrambi i gravami, l'Amministrazione resistente contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione di entrambi i ricorsi.

Con ordinanza della Sezione 13 aprile 2016 n. 1711 il Tribunale disponeva l'integrazione del

contraddittorio, adempimento che veniva eseguito dalla ricorrente.

E' seguita la produzione di ulteriori documenti e memorie nelle quali le parti hanno confermato le già rassegnate conclusioni.

Trattenuta in riserva la decisione all'udienza pubblica in data 14 marzo 2017, la riserva è stata sciolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2017.

IL PERIMETRO DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI APPLICABILI IN MATERIA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE.

10. – Passando all'esame del merito della controversia, anzitutto merita di segnalare come, con recente decisione, il Consiglio di Stato abbia offerto gli elementi necessari per qualificare il D.M. 1° luglio 2014 alla stregua di un atto generale, di analoga consistenza e natura rispetto ad un bando di gara o di concorso.

Con la sentenza della Sesta sezione, 30 novembre 2016 n. 5035, il

Consiglio di Stato ha affermato, quanto al contenuto del citato decreto ministeriale, che:

A) in relazione al carattere della generalità, il decreto identifica, sul piano soggettivo e oggettivo, i presupposti che legittimano la presentazione della domanda di finanziamento e la relativa erogazione, con indicazione anche delle cause di esclusione (art. 3). Si tratta, pertanto, di un meccanismo che, pur non consentendo la individuazione a priori dei destinatari, ne permette la sicura identificazione nella immediata fase successiva di attuazione dei criteri predeterminati dall'atto in questione. Questi tratti tipologici rendono il decreto sostanzialmente assimilabile ai bandi di gara o di concorso;

B) in relazione al carattere dell'astrattezza, il decreto, pur non contenendo una espressa limitazione temporale dell'efficacia delle sue prescrizioni, contempla un sistema di concessione di contributi

per un periodo di tempo limitato a progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità. Si tratta di un meccanismo conforme a quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241 del 1990, secondo cui: “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1). La norma aggiunge che l'effettiva osservanza dei predetti criteri e delle modalità “deve risultare dai singoli provvedimenti” di attuazione (comma 2). In questa prospettiva tali atti amministrativi generali funzionano come una sorta di “accordi quadro” di predefinitone delle regole di

condotta futura del soggetto che li pone in essere.

In definitiva, la valorizzazione dei connotati sostanziali dell'atto, risultanti dall'analisi del loro contenuto con l'ausilio interpretativo proveniente dalla qualificazione formale effettuata dal legislatore, inducono a ritenere che il Ministero ha adottato un atto amministrativo generale.

11. – Quanto al meccanismo di attribuzione dei punteggi alle domande ai fini dell'ammissione al contributo, per ciascun settore, la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato specifica anche che "L'art. 5 del decreto ministeriale prevede che le domande di contributo sono valutate riconoscendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, attribuito dalle Commissioni consultive competenti per materia e articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trenta; b) qualità indicizzata,

fino a un massimo di punti trenta;

c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta. Gli specifici parametri cui fare riferimento per l'attribuzione dei suddetti punteggi sono, rispettivamente, previsti negli allegati B, C e D dello stesso decreto. Tale distribuzione dei punteggi è stata effettuata dal Ministero nell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che tale discrezionalità può essere sindacata quando la stessa, in ragione della presenza di una peculiare figura sintomatica dell'eccesso di potere, si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica (tra gli altri, Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041)".

Orbene, come è noto, la costante giurisprudenza del giudice amministrativo afferma come le scelte operate dalla Pubblica amministrazione, in particolare quelle fondate su esercizio di

discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede di legittimità solo laddove ricorrano le figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, ovvero per evidente contraddittorietà della motivazione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013 n. 3394). Entro tali limiti, la verifica che il giudice amministrativo deve compiere, così evitando di svolgere un non previsto sindacato di merito, attiene alla coerenza della scelta o misura adottata dall'amministrazione con le premesse argomentative da essa stessa poste, evitando di giustapporre un distinto percorso argomentativo a quello già esplicitato dall'amministrazione medesima.

12. - Come è noto, l'impostazione dottrinale tradizionale ha per lungo tempo assimilato la discrezionalità tecnica alla discrezionalità pura, ammettendo un sindacato del giudice amministrativo su di essa

solo rispetto al profilo dell'eccesso di potere.

Tale posizione ha trovato supporto nella giurisprudenza che, incerta sulla possibilità di consentire un sindacato pieno e sostitutivo delle valutazioni tecniche, lo ha inizialmente limitato ai casi di dubbia ragionevolezza delle valutazioni effettuate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 1991 n. 160 e 22 gennaio 1982 n. 55).

In tale quadro concettuale, compito primario del giudice era quello di verificare se il potere amministrativo fosse stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti. In altri termini, le valutazioni compiute dall'Amministrazione in ordine alle scelte tecnico amministrative costituivano espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva

l'ipotesi in cui le valutazioni sottoposte a scrutinio fossero state manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004 n. 3554).

Il sindacato del giudice amministrativo veniva, dunque, in tal modo limitato ad un controllo estrinseco sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

Il significativo cambiamento di indirizzo si è avuto con la nota sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601, che ha riconosciuto l'opportunità di una verifica più incisiva e penetrante sugli apprezzamenti tecnici, evidenziando sul punto come "il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni

tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo. (...) Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l'applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell'atto di riconoscimento o di diniego."

Tramontata l'equazione discrezionalità tecnica-merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'*iter* logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì, alla verifica diretta

dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sia sotto il profilo della loro correttezza, sia con riguardo al criterio tecnico ed al relativo procedimento applicativo (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4635).

13. - A questo punto, riconosciuta la piena sindacabilità della discrezionalità tecnica, la giurisprudenza si è interrogata sul tipo di controllo, forte o debole, che poteva essere concretamente effettuato dal giudice amministrativo, chiedendosi in particolare se quest'ultimo dovesse limitarsi a utilizzare la valutazione tecnica emersa dal processo solo al fine di dimostrare l'erroneità di quella amministrativa (tesi del sindacato intrinseco non sostitutivo o "debole") o potesse sostituirla con la propria (tesi del sindacato sostitutivo o "forte"), con la conseguenza di poter annullare non solo il provvedimento basato su una valutazione scientificamente sbagliata dei fatti, ma anche quello

fondato su una valutazione non errata ma semplicemente opinabile e non coincidente con quella del giudice.

La giurisprudenza prevalente si è orientata nel senso dell'inammissibilità di un sindacato di tipo forte, in quanto il compito del giudice, nel valutare la legittimità del provvedimento amministrativo, sarebbe esclusivamente di verificare se tale atto sia espressione di un potere esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce. La norma, in sé considerata, indica una serie di fatti come presupposto per l'esercizio del potere che il giudice ha il compito di accertare; se la valutazione tecnica diretta a verificare l'esistenza del fatto posta in essere dall'Amministrazione non è errata, ma solo opinabile, il giudice non può sostenere l'illegittimità del provvedimento. Una volta accertati i fatti e verificato l'iter logico-valutativo posto in essere dalla Pubblica

amministrazione, sulla base di regole tecniche e di buona azione amministrativa, il giudice, se ritiene tali valutazioni corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve esprimere propri convincimenti o compiere autonome scelte, atteso che, se tali scelte venissero effettuate, costituirebbero né più né meno che attività amministrativa diretta svolta in sede giurisdizionale. Del resto, come è noto, non è consentito all'Autorità giudiziaria di sostituirsi ad un potere già esercitato o da esercitarsi, potendo detta Autorità "solo stabilire se la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato" (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 1274/2010).

Si è quindi affermato il principio in base al quale anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto, e a prescindere dalla denominazione del sindacato intrinseco — debole o forte — che viene effettuato in tali materie, il giudice può solo verificare la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l'adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto

posti a fondamento della deliberazione; invece, per quanto attiene al merito amministrativo, il sindacato del giudice deve arrestarsi dopo aver verificato la legittimità delle regole tecniche sottostanti alla scelta dell'amministrazione, poiché diversamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, titolare del potere esercitato (così, in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2015 n. 657).

In conclusione, in virtù del pieno rispetto del principio della separazione dei poteri e dei canoni costituzionali che lo sostanziano, la tesi del sindacato "debole" ha trovato pieno accoglimento da parte della giurisprudenza. Da ultimo ed al riguardo, nella sentenza n. 829 del 27 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha convincentemente affermato che "(...) la c.d. discrezionalità tecnica esprime un concetto diverso dal merito amministrativo e pertanto non può essere aprioristicamente

sottratta al sindacato da parte del giudice amministrativo atteso che l'apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento, siano essi semplici o complessi, attiene comunque alla legittimità di quest'ultimo. Tuttavia la censurabilità della discrezionalità tecnica non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio".

14. – In siffatto contesto merita anche si essere brevemente segnalato l'approccio giurisprudenziale prevalente rispetto all'ammissibilità della scelta da parte dell'Amministrazione procedente, all'esito della verifica svolta nell'esercizio della discrezionalità tecnica, di attribuire un punteggio numerico quale misura di coagulo valutativo idonea a sintetizzare un giudizio di qualità

su una proposta selettiva avanzata da un candidato, quale che sia il procedimento che lo vede coinvolto (gara per l'affidamento di un appalto, concorso per l'arruolamento nel pubblico impiego o per l'attribuzione di un incarico, procedura per la concessione di benefici economici o di finanziamenti).

Al riguardo va osservato, in via generale, che il punteggio numerico è da considerarsi di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni effettuate da una commissione allorquando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo quindi anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultano da un'adeguata griglia di valutazione, stabilita "a priori" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013 n. 233 Sez. IV, 17

febbraio 2009 n. 859). Ne deriva che il punteggio numerico, tenuto conto delle superiori indicazioni, vale quale motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 (cfr. riassuntivamente, per tutte, seppure in relazione al concorso notarile Corte cost., 8 giugno 2011 n. 175 e 1 agosto 2008 n. 328 nonché Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2015 n. 2629).

Sulla scorta di quanto sopra la giurisprudenza ha avuto modo di esprimere i seguenti principi:

a) allorquando si procede con l'attribuzione di un giudizio di valore, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa (cfr, in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 5468);

b) infatti il voto numerico, in assenza di specifiche disposizioni che contengano regole diverse, esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale espresso da una commissione di valutazione, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto adeguati criteri di valutazione delle prove, che consentano di ricostruire *ab aexterno* la motivazione di tale giudizio (cfr. seppure con riferimento a concorsi pubblici e gare per l'affidamento di commesse pubbliche ma perfettamente applicabile anche ad

ogni altro tipo di selezione ove venga in emersione in giudizio tecnico, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013 n. 5288, 21 ottobre 2013 n. 5075; Sez. IV, 21 ottobre 2013 n. 5107; Sez. V, 11 giugno 2013 n. 3219, 13 febbraio 2013, n. 866; Sez. VI, 11 ottobre 2007 n. 5347 nonché TAR, Lazio, Sez. III, 15 ottobre 2013 n. 8860 e Sez. I, 18 ottobre 2012 n. 8633);

c) deriva da ciò che il giudizio tecnico discrezionale di una commissione e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare ammissibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità (cfr. tra le molte Cons. Stato, Sez. I, 15 maggio 2010 n. 5002);

d) il giudizio valutativo espresso dalle commissioni esaminatrici è, quindi, attingibile dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo solo negli stretti limiti in cui esso riveli profili evidenti di illogicità, irrazionalità e manifesta disparità di trattamento,

evidenziando superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 settembre 2015 n. 11237, 21 luglio 2008 n. 7097 e 28 febbraio 2007, n. 1848);

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

15. - Applicando tali nitidi principi al caso di specie si manifesta la infondatezza delle censure dedotte dalla associazione ricorrente nel ricorso introduttivo ed in quello recante motivi aggiunti.

Tenendo conto di quanto rammentato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 27 aprile 2015 n. 5, i quattro motivi di ricorso (più sopra elencati) dedotti nel mezzo di impugnazione introduttivo ed il complesso motivo recanti ulteriori censure proposto

con il ricorso recante motivi aggiunti, attraverso i quali si sviluppa il percorso contestativo fatto proprio dalla ricorrente nei confronti degli atti che hanno decretato la esclusione dal beneficio del progetto dalla stessa presentato, possono accorparsi nelle seguenti tre linee di contestazione nei confronti dell'attività svolta nella specie dalla commissione e dall'amministrazione, utili a sostenere la illegittimità della intera procedura posta in essere dai competenti Uffici del MIBACT in quanto essi:

- a) non hanno tenuto conto dei limiti alla individuazione dei sottoinsiemi per il settore musica-attività concertistiche e corali;
- b) hanno svolto una procedura non corretta, anche con riguardo alla competenza assegnata dalle norme di settore agli organi del Ministero, ne corso dell'istruttoria;
- c) sono state effettuate valutazioni macroscopicamente errate nella valutazione della domanda

presentata dalla associazione ricorrente.

16. - Orbene si è già detto che, ai sensi del D.M. 1 luglio 2014, le domande di contributo sono valutate, previo inserimento, ove necessario, nei sotto-insiemi, attribuendo ai relativi progetti un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti cento, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote: a) qualità artistica, fino ad un massimo di punti trenta, attribuiti dalle Commissioni consultive competenti per materia, secondo i parametri previsti per ogni settore di cui all'Allegato B del decreto; b) qualità indicizzata, fino a un massimo di punti trenta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato C; c) dimensione quantitativa, fino ad un massimo di punti quaranta, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica secondo i parametri e la

formula di calcolo previsti per ogni settore di cui all'Allegato D.

Relativamente alla qualità artistica per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il punteggio della qualità artistica del singolo progetto è assegnato sentita la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, entro i limiti massimi di punteggio.

Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda stessa è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio attribuito relativamente alla qualità indicizzata sia pari a trenta punti

Nel caso di specie l'amministrazione e, per essa la commissione, dopo avere valutato il contenuto tecnico della domanda proposta sotto il profilo della

qualità artistica (punti 8.50 su 10 come da scheda prodotta in atti), lo ha ritenuto inadeguato ad ottenere il punteggio minimo richiesto dal decreto ministeriale per accedere alle successive fasi di valutazione.

Su tale scelta ad opera dalla commissione consultiva, il cui percorso di valutazione è puntualmente declinato nelle schede rese disponibili alla ricorrente in sede di accesso documentale e depositate in giudizio, non vi sono margini di apprezzamento sfavorevole da parte del Tribunale, tenuto conto che non emerge alcun profilo di illogicità, irragionevolezza ovvero di incongruità nella parabola decisoria che ha condotto la commissione a non poter assegnare alla odierna ricorrente un punteggio pari o superiore a 10 al progetto proposto con riferimento alla valutazione del criterio della qualità artistica che, come si è già sopra segnalato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. del 1° luglio 2014, costituisce la

soglia di sbarramento pregiudiziale alla prosecuzione della operazione di valutazione del progetto con riguardo agli altri due criteri (qualità indicizzata e dimensione quantitativa).

Si legge infatti nel citato verbale (a pag. 15), che nessun soggetto ha raggiunto i 30 punti di qualità indicizzata, circostanza che avrebbe consentito al singolo progetto presentato, indipendentemente dall'assegnazione del punteggio minimo di dieci punti per la qualità artistica, di essere ammesso al contributo. A questo punto, valutato il progetto per la qualità artistica ed assegnatogli un punteggio pari a punti 8.50, inferiore quindi al minimo di 10, la commissione prima e l'amministrazione poi, nel rispetto della disciplina del più volte citato decreto ministeriale, non hanno avuto altra possibilità che escludere il progetto presentato dall'associazione oggi ricorrente.

17. – Ancora più approfonditamente, per quanto concerne specificamente la qualità artistica, per come si legge analiticamente nella scheda relativa prodotta in atti, il progetto presentato dalla associazione ha ottenuto un totale di 8.50 punti e nello specifico, distinti per “fenomeni” in cui si sviluppano gli obiettivi che il progetto si deve proporre di raggiungere per ottenere il finanziamento, all’associazione sono stati assegnati:

- a) per la qualità artistica 1.50 punti su 3 attribuibili;
- b) per la qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati 1 punto su 3 attribuibili;
- c) per la qualità artistica del progetto 1 punto su 6 attribuibili;
- d) per la innovatività dei progetti e il sostegno al rischio culturale 1 punto su 3 attribuibili;
- e) per la organizzazione di corsi e concorsi 0.50 punti su 3 attribuibili;
- f) per la multidisciplinarietà dei progetti 0.50 punti su 1 attribuibile;

g) per i rapporti con università e scuole e avvicinamento ai giovani 0.50 punti su 1 attribuibile;

h) per gli interventi di educazione e promozione verso il pubblico 0.50 punti su 2 attribuibili;

i) per la valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 0.50 punti su 2 attribuibili;

l) per la continuità pluriennale del soggetto 0.50 punti su 1 attribuibile;

m) per la strategia di comunicazione 0.50 punti su 2 attribuibili;

n) per la integrazione con strutture e attività del sistema culturale 0,5 punti su 1 attribuibile;

o) per lo sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 0 punti su 2 attribuibili.

Se è vero che la commissione che deve esaminare le domande e i progetti proposti ai fini della verifica della loro ammissibilità al finanziamento, come si è già approfonditamente chiarito, gode di ampia discrezionalità nella

valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti e i relativi giudizi sono insindacabili in sede giurisdizionale a meno che non vengano in rilievo manifeste illogicità o erroneità nella valutazione (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2016 n. 1044, Sez. III, 20 gennaio 2016 n. 194, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1601 e 13 marzo 2014 n. 1176), non rinvenendosi alcuna manifesta arbitrarietà nel giudizio della commissione e non potendo questo giudice approfondire ulteriormente lo scrutinio tecnico per non trascinare nel merito amministrativo territorio che, come è noto, fatta esclusione per le materie tassativamente ed esaustivamente indicate nell'art. 134 c.p.a., non è percorribile dal giudice amministrativo in ossequio allo storico ed attuale principio della tripartizione dei poteri, non possono accogliersi le censure, in buona parte approfondite dalla ricorrente nel ricorso recante motivi

aggiunti, aventi quale bersaglio la valutazione del progetto operata dalla commissione per il criterio della qualità artistica.

18. – A completamento di quanto sopra, sempre con riferimento ai profili di doglianza segnalati nel ricorso introduttivo ed in quello recante motivi aggiunti per come sopra raggruppati, vale la pena precisare quanto segue.

Non ha pregio sostenere che la commissione non aveva la possibilità di esprimere valutazioni oltre quella legata alla qualità artistica dei progetti in quanto, a leggere approfonditamente le disposizioni contenute nella *lex specialis* della selezione qui in esame, alla commissione di valutazione era assegnato il compito, alla stregua di ogni altra comune commissione di concorso o di gara, di valutare nel complesso e specificatamente la ammissibilità delle candidature e di attribuire i punteggi in ragione di quanto specificato nel DM 1 luglio 2014, formulando quindi una

proposta conclusiva per ciascun candidato che poi l'amministrazione, come del resto è avvenuto, avrebbe valutato se ratificare o meno con un proprio autonomo provvedimento di ammissione o meno del singolo progetto al finanziamento. Ne deriva che la Direzione generale ha fatto proprie le indicazioni provenienti dalla commissione concordando con esse ed esprimendo, in tal modo ed in tal senso, la manifestazione di volontà definitiva da parte del Ministero.

Quanto alla ripartizione in sei sottoinsiemi piuttosto che di tre del settore di interesse dell'associazione ricorrente, tale profilo di censura di presenta inammissibile in quanto detta decisione ministeriale non può incidere in alcun modo sulla posizione soggettiva della ricorrente essendo stata respinta la domanda dalla stessa associazione proposta e quindi esclusa nel merito dal novero degli operatori titolati ad ottenere il contributo, di talché la previsione

decretizia oggetto di contestazione nulla toglie alla concreta situazione di interesse riferibile alla ridetta associazione.

Parimenti inammissibile, per difetto di interesse, si presenta la censura con la quale l'associazione ricorrente sostiene la illegittimità della procedura in quanto vi è incertezza sulla tempestiva approvazione dei verbali relativi alle sedute svolte dalla commissione consultiva nelle date del 20 e del 21 luglio 2015. Peraltro l'associazione non ha neppure dimostrato che effettivamente l'approvazione dei verbali sia avvenuta solo in epoca successiva rispetto all'adozione del decreto MIBACT con il quale si statuiva la reiezione in via definitiva della domanda presentata.

19. – Da quanto si è sopra osservato e dall'esame della documentazione prodotta, non si appalesa la sussistenza delle criticità sostanziali e giuridiche dedotte dalla ricorrente, di talché le censure si prestano ad essere ritenute

infondate con la conseguenza che il ricorso, sia introduttivo che per motivi aggiunti, va respinto.

Nondimeno, la peculiarità delle questioni trattate nella presente sede contenziosa e la opinabilità di fondo che naturalmente accompagna la valutazione di risultanze tipiche di una operazione amministrativa a forte caratterizzazione tecnico-scientifica costituiscono elementi tutti che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Dichiara improcedibile la domanda *ex art. 116 cpa.*

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 14 marzo 2017 e 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere,
Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

**Stefano Toschei Leonardo
Pasanisi**

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)